

## **REGOLAMENTO CONCERNENTE I CORSI D'INTRODUZIONE**

**Falegname con indirizzo di specializzazione mobili/arredamenti interni, risp. costruzioni e finestre**

del 16 dicembre 2002

---

L'Associazione svizzera dei fabbricanti di mobili e serramenti (in seguito ASFMS) e la Fédération romande des entreprises de menuiserie ébénisterie charpentes des fabriques de meubles et des parqueteurs (in seguito FRM), emanano in base all'articolo 16 capoverso 5 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (LFP) e l'articolo 15 della relativa ordinanza del 7 novembre 1979 (OFP) il seguente Regolamento:

### **1        Scopo e enti responsabili dei corsi**

#### **Art. 1    Scopo**

<sup>1</sup>I corsi hanno lo scopo di conferire agli apprendisti le capacità fondamentali della professione e di prepararli alla formazione successiva nell'azienda di tirocinio. Nella successiva attività nell'azienda di tirocinio gli apprendisti devono esercitare, consolidare e approfondire in modo possibilmente autonomo le capacità fondamentali acquisite nel corso.

<sup>2</sup>La frequentazione dei corsi è obbligatoria per tutti gli apprendisti.

#### **Art. 2    Enti responsabili**

<sup>1</sup>Gli enti responsabili dei corsi sono le sezioni dell'ASFMS e della FRM.

<sup>2</sup>A tal fine, le sezioni dell'ASFMS, rispettivamente della FRM possono unirsi o affidare l'incarico di organizzare i corsi alle associazioni cantonali dell'ASFMS, rispettivamente della FRM.

### **2        Organi**

#### **Art. 3    Organi**

Gli organi dei corsi sono:

- a. la Commissione di vigilanza
- b. le Commissioni dei corsi

### **21       La Commissione di vigilanza**

#### **Art. 4    Organizzazione**

<sup>1</sup>I corsi sono soggetti alla sorveglianza di una Commissione di vigilanza costituita da 7-11 membri. (ASFMS 5-7 membri, FRM 2-4 membri).

<sup>2</sup>I membri della Commissione di vigilanza sono eletti dall'ASFMS, rispettivamente dalla FRM per una durata in carica di 4 anni.. La rielezione è possibile. La Commissione di vigilanza si costituisce da sé.

<sup>3</sup>La Commissione di vigilanza viene convocata ogni qual volta gli affari lo richiedono. Essa dev'essere convocata su richiesta di due membri o dell'UFFT, che va invitato a tutte le riunioni.

<sup>4</sup>La Commissione è atta a deliberare alla presenza di almeno i due terzi dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti: In caso di parità decide il voto della o del Presidente.

<sup>5</sup>In merito alle deliberazioni della Commissione viene tenuto un verbale.

<sup>6</sup>L'amministrazione della Commissione di vigilanza è affidata all'ASFMS.

## **Art. 5   Compiti**

La Commissione di vigilanza assicura l'attuazione unitaria dei corsi d'introduzione sulla base del presente Regolamento e adempie segnatamente i seguenti compiti:

- a. elabora in base al Regolamento concernente il tirocinio e al modello di guida metodica un programma quadro<sup>1</sup> per i corsi;
- b. emana direttive per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi;
- c. emana direttive per l'equipaggiamento dei locali dei corsi<sup>2</sup>;
- d. coordina e sorveglia le attività dei corsi;
- e. dispone il perfezionamento degli istruttori;
- f. rende conto al Comitato centrale dell'ASFMS e della FRM.

## **22       La Commissione dei corsi**

### **Art. 6   Organizzazione**

<sup>1</sup>I corsi sono diretti da una Commissione dei corsi. Questa Commissione è istituita dagli enti responsabili per i corsi e conta da 5 a 7 membri. Ai Cantoni interessati e alle scuole professionali è concessa un'adeguata rappresentanza.

<sup>2</sup>I membri vengono eletti dall'assemblea generale delle sezioni o delle associazioni cantonali dell'ASFMS o della FRM. La rielezione è possibile. Per il resto, la Commissione dei corsi si costituisce da sé.

<sup>3</sup>La Commissione dei corsi è convocata ogni qual volta gli affari lo richiedono. Essa dev'essere convocata su richiesta di almeno due membri.

<sup>4</sup>La Commissione è atta a deliberare alla presenza di almeno i due terzi dei membri. Le decisioni esigono la maggioranza dei presenti: in caso di parità, decide il voto della o del Presidente.

<sup>5</sup>In merito alle deliberazioni della Commissione viene tenuto un verbale.

---

<sup>1</sup> Il Programma quadro è disponibile presso l'ASFMS e la FRM

<sup>2</sup> Le Direttive per l'equipaggiamento dei locali per i corsi sono disponibili presso l'ASFMS e la FRM

## **Art. 7 Compiti**

La Commissione dei corsi è responsabile dell'attuazione dei corsi. In particolare ha i seguenti compiti:

- a. elabora in base al programma quadro della Commissione di vigilanza il programma dei corsi e gli orari delle lezioni;
- b. elabora il preventivo dei costi e il rendiconto;
- c. stabilisce gli istruttori e i locali per i corsi;
- d. mette a disposizione le installazioni;
- e. stabilisce il calendario dei corsi, provvede al bando e alla convocazione;
- f. veglia sull'attività di formazione e provvede al conseguimento degli obiettivi dei corsi;
- g. provvede al coordinamento della formazione con la scuola professionale e le aziende;
- h. sostiene per quanto necessario il reperimento di alloggi per i corsi;
- i. allestisce resoconti dei corsi destinati alla Commissione di vigilanza e ai Cantoni interessati;
- k. promuove e sostiene il perfezionamento degli istruttori.

## **3 Organizzazione e attuazione**

### **Art. 8 Obbligo di frequentazione**

Le aziende di tirocinio sono responsabili per la frequentazione del corso da parte degli apprendisti.

### **Art. 9 Convocazione**

La Commissione del corso convoca gli apprendisti in collaborazione con le competenti autorità cantonali. A tal fine, dirama convocazioni personali tramite invio alle aziende di tirocinio.

### **Art. 10 Durata e periodo**

<sup>1</sup>Di norma, i corsi durano:

- 20 - 24 giorni durante i primi due semestri
- 20 - 24 giorni dal terzo al settimo semestre

<sup>2</sup>Di regola i corsi si tengono in settimane di quattro giorni di corso a otto ore ciascuno.

<sup>3</sup>I contenuti di formazione giusta il corso a vanno trasmessi entro i primi quattro mesi dall'inizio del tirocinio. Gli altri contenuti di formazione vanno trasmessi prima dell'inizio dell'ultimo semestre di tirocinio, fermo restando che i corsi b e c devono essere svolti prima dell'esame parziale "lavori professionali di base".

## **Art. 11 Programma del corso**

I corsi d'introduzione comprendono:

### **a) Sicurezza del lavoro e protezione della salute / lavoro al banco**

#### Obiettivi generali:

- applicazione corretta dei dispositivi di protezione
- conoscere e usare l'equipaggiamento di protezione personale
- prevenzione degli infortuni
- saper usare a regola d'arte gli attrezzi manuali

#### Durata:

- 4 giorni

### **b) Lavori con macchine portatili**

#### Obiettivo generale:

- descrivere le macchine portatili, usarle e provvedere alla loro manutenzione

#### Durata:

- 6-8 giorni

### **c) Lavori con macchine fisse**

#### Obiettivo generale:

- descrivere le macchine fisse per la lavorazione del legno con i relativi utensili e i dispositivi di protezione, usarle e provvedere alla loro manutenzione

#### Durata:

- 18-24 giorni

### **d) Trattamento di superfici**

#### Obiettivo generale:

- Conoscere ed eseguire trattamenti di superfici in legno

#### Durata:

- 4 giorni

### **e) Tecnica di montaggio e posa**

#### Obiettivi generali:

- rilevare misure in cantiere
- montaggio di parti costruttive

#### Durata:

- 4 giorni

### **f) Tecnologia C**

#### Obiettivo generale:

- Conoscere campi d'impiego e applicazioni della tecnica CNC ed eseguire lavorazioni

#### Durata:

- 4 giorni

## **Art. 12 Vigilanza cantonale**

Le autorità competenti dei Cantoni sede di corsi hanno ognora accesso ai corsi.

## **4 Finanze**

### **Art. 13 Prestazioni del maestro di tirocinio**

<sup>1</sup>I costi dei corsi vengono fatturati alle aziende di tirocinio. L'importo non supera in nessun caso i costi per partecipante dedotte le prestazioni dell'ente pubblico.

<sup>2</sup>Chi prima o durante il corso è esonerato per motivi cogenti – come malattia o infortunio certificati dal medico – dalla frequentazione del corso, ha diritto al rimborso dell'importo pagato dall'azienda di tirocinio dedotte le spese cagionate. L'azienda di tirocinio deve comunicare immediatamente per iscritto alla Commissione dei corsi all'attenzione dell'autorità cantonale competente il motivo dell'assenza.

<sup>3</sup>Il salario convenuto nel contratto di tirocinio è pagato anche durante i corsi.

<sup>4</sup>Le spese suppletive cagionate all'apprendista dalla frequentazione dei corsi sono a carico dell'azienda di tirocinio.

### **Art. 14 Contributi della Confederazione e dei Cantoni**

<sup>1</sup>Gli enti responsabili dei corsi inoltrano all'UFFT tramite le autorità del Cantone sede del corso il preventivo con il programma del corso, l'orario delle lezioni e, al termine dei corsi, il resoconto.

<sup>2</sup>In merito ai contributi cantonali, gli enti responsabili dei corsi effettuano il conteggio direttamente con le autorità cantonali competenti in virtù delle sedi d'insegnamento.

### **Art. 15 Copertura del disavanzo**

Nella misura in cui i costi per l'organizzazione, la preparazione e l'attuazione dei corsi non risultano coperti dalle prestazioni delle aziende di tirocinio, dai contributi della Confederazione e dei Cantoni nonché da eventuali versamenti di terzi e proventi da lavori dei corsi, essi vanno a carico degli enti responsabili dei corsi.

## **5 Disposizioni finali**

### **Art. 16 Abrogazione del diritto previgente**

Il Regolamento del 12 settembre 1979 concernente l'attuazione di corsi d'introduzione nel ramo falegnami è abrogato.

### **Art. 17 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'UFFT.

Zurigo,

ASFMS  
Il Presidente .....

ASFMS  
Il Direttore .....

Le Mont,

FRM  
Il Presidente .....

FRM  
Il Segretario .....

Il presente Regolamento è approvato a norma dell'articolo 16 capoverso 5 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale.

Berna, 16 dicembre 2002

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA  
TECNOLOGIA  
Il Direttore: Eric Fumeaux